

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 30 OTTOBRE 2009, N. 41742: le norme di cui alla L. 157/92 (legge sulla caccia) non si pongono in rapporto di specialità con tutte le norme del codice penale, pertanto avendo una oggettività giuridica diversa le ipotesi di reato concorrono.

« Non è esatto che le norme di cui alla L. 157/92 si pongano in rapporto di specialità con tutte le norme del codice penale. L'art. 19 ter disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale ... prevede invero che “le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia ...”. Il titolo IX bis sopraindicato comprende l'art. 544 bis (uccisione di animali), l'art. 544 ter (maltrattamenti di animali), l'art. 544 quater (spettacoli o manifestazioni vietati), l'art. 544 quinquies (divieto di combattimenti tra animali), vale a dire le ipotesi originariamente previste dall'art. 727 c.p. che la L. 20.7.2004 n. 189 ha “trasformato” da contravvenzioni in delitti.

L'art. 19 ter non fa invece alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 727 c.p. come modificato dalla medesima l. 189/04.

Avendo una oggettività giuridica diversa ... e non essendovi tra di esse alcun rapporto di specialità, le ipotesi di reato contestate concorrono. ».

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Pubblica udienza
del 6.10.2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.


Dott. Alfredo	Teresi	Presidente
Dott. Ciro	Petti	Consigliere
Dott. Mario	Gentile	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere
Dott. Luigi	Marini	Consigliere

Sentenza
N. 1593

Registro Generale
N.012432/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso proposto da:

1) Russo Paolo nato il 14.7.1962

avverso la sentenza del 29.1.2009
del Tribunale di Napoli

sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano

sentite le conclusioni del P.G., dr. Vincenzo Geraci, che ha
chiesto il rigetto del ricorso



OSSERVA



1) Con sentenza in data 20.1.2009 il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, condannava Russo Paolo alla pena di lire 8.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art.30 L.157/92 per aver detenuto n.10 cardellini e le altre specie di animali mammiferi di cui al verbale di perquisizione del 28.10.2007, tutti oggetto di tutela della anzidetta legge perché facenti parte di popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà (capo a) e per il reato di cui all'art.727 c.p. per aver detenuto gli animali in questione in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze- chiusi in un'unica gabbia e in pessime condizioni igienico sanitarie- (capo b), unificati sotto il vincolo della continuazione; disponeva inoltre nei confronti del Russo la sospensione dell'esercizio di commercio ambulante di animali vivi per la durata di anni uno e mesi sei.

2) Propone ricorso per cassazione il Russo, denunciando con il primo motivo l'erronea applicazione degli artt.727 c.p. e 30 L.157/1992. Le norme di cui alla L.157/92 si pongono in rapporto di specialità con quelle del codice penale, tanto che l'art.19 ter disposizioni coordinamento e transitorie del codice penale prevede che le disposizioni del titolo IX bis del codice penale non si applicano nelle ipotesi previste dalle leggi speciali in materia di caccia.

Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art.35 c.p. La L.189/2004 ha abrogato i commi 4 e 5 dell'art.727, che prevedevano la sospensione dell'attività commerciale a prescindere dalla pena inflitta. La sanzione accessoria di cui all'art.35 c.p. va quindi applicata solo nel caso in cui la pena inflitta non sia inferiore ad un anno di arresto. Essendo stato il Russo condannato alla pena dell'ammenda non poteva essere applicata la pena accessoria.

Con il terzo motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla omessa concessione del beneficio della sospensione.

Con il quarto motivo deduce l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale per i reati ascritti.

3) Il primo motivo di ricorso è infondato. Non è esatto che le norme di cui alla L.157/92 si pongano in rapporto di specialità con tutte le norme del codice penale. L'art.19 ter disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, richiamato dallo stesso ricorrente, prevede invero che "le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia...". Il titolo IX bis sopraindicato comprende l'art.544 bis (uccisione di animali), l'art.544 ter (maltrattamenti di animali), l'art.544 quater (spettacoli o manifestazioni vietati), l'art.544 quinquies (divieto di combattimenti tra animali), vale a dire le ipotesi originariamente previste dall'art.727 c.p. che la L.20.7.2004 n.189 ha "trasformato" da contravvenzioni in delitti.

L'art.19 ter non fa invece alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all'art.727 c.p, come modificato dalla medesima l.189/04.



Avendo una oggettività giuridica diversa (come riconosce il ricorrente) e non essendovi tra di esse alcun rapporto di specialità, le ipotesi di reato contestate concorrono.

Correttamente, pertanto, il Tribunale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato per entrambi i reati ascritti.

Il Tribunale ha altresì adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei reati contestati, rilevando quanto al capo a) che risultava accertata pacificamente la detenzione di dieci cardellini (appartenenti alla fauna selvatica protetta) e che, in ordine al reato di cui al capo b), le condizioni in cui gli animali versavano (assenza di acqua, esiguità dello spazio, precarietà delle condizioni igieniche) erano certamente incompatibili con la loro natura di animali liberi ed erano produttive di gravi sofferenze. Conseguentemente anche il quarto motivo di ricorso (peraltro assolutamente generico) risulta manifestamente infondato.

4) Fondato è invece il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale, nell'applicare la sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività di commercio, si limita ad affermare, apoditticamente, che ricorrono i presupposti di cui all'art.35 c.p.

Non si avvede, però, che proprio l'art.35 richiamato prevede che la sospensione dall'esercizio di una professione consegua " a ogni condanna per contravvenzione che sia commessa con abuso della professione, arte industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno di arresto".

Nel caso d specie è stata, invece, irrogata la pena dell'ammenda, per cui non poteva essere applicata la sanzione accessoria di cui all'art.35 c.p., che va, pertanto eliminata, previo annullamento sul punto della sentenza impugnata.

5) In ordine, infine, al diniego del beneficio della sospensione la sentenza impugnata risulta sufficientemente motivata.

Il Tribunale infatti dopo aver sottolineato la gravità della condotta ("contraddistinta da particolare crudeltà per le condizioni in cui gli animali venivano detenuti") formula una prognosi negativa (nonostante lo stato di incensuratezza) in considerazione dell'attività svolta dall'imputato e del numero ingente di animali detenuti.

Tale motivazione non risulta illogica né contraddittoria per cui non può essere sindacata in questa sede di illegittimità.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della pena accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attività di commercio, che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2009

Il Consigliere est.

Il Presidente